

REGOLAMENTO (CEE) N. 3045/92 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1992

relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione in Georgia, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1897/92 e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2066/92⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni, destinandole all'esportazione in Georgia nel quadro del regolamento (CEE) n. 1897/92 della Commissione, del 9 luglio 1992, recante modalità di esecuzione di un prestito a medio termine all'Unione Sovietica e alle sue Repubbliche ai sensi della decisione del Consiglio 91/658/CEE del 16 dicembre 1991⁽³⁾;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁵⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1897/92 della Commissione ha previsto alcune disposizioni per il riconoscimento dei contratti di forniture; che è necessario disporre che il contratto di vendita delle carni d'intervento sia autorizzato solo previa verifica di tale riconoscimento;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali quarti è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b)

del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91⁽⁷⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁸⁾; modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3028/92⁽⁹⁾; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Si procede alla vendita di circa 4 300 t di carni bovine non dissotate detenute dall'organismo d'intervento irlandese.
2. Tali carni sono messe in vendita nel quadro del regolamento (CEE) n. 1897/92 e devono essere importate in Georgia.
3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 569/88.

A tale vendita non si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 985/81 della Commissione⁽¹⁰⁾. Tuttavia, qualora l'imballaggio dei quarti anteriori o posteriori non dissotati risulti lacerato o insudiciato, le autorità competenti possono autorizzare che detti pezzi vengano riavvolti in un nuovo imballaggio dello stesso tipo, sempreché ciò

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.⁽²⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 49.⁽³⁾ GU n. L 191 del 10. 7. 1992, pag. 22.⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.⁽⁵⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.⁽⁷⁾ GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.⁽⁹⁾ GU n. L 306 del 22. 10. 1992, pag. 32.⁽¹⁰⁾ GU n. L 99 del 10. 4. 1981, pag. 38.